

ASSOCIAZIONE GENITORI DIEGO FABBRI

(Costituita in Forlì con atto notarile il due dicembre millenovecentoottanta ai rogiti del Notaio Favoni Miccoli, repertorio 126001, raccolta 5946)

STATUTO

ART. 1-Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE GENITORI DIEGO FABBRI" con sede a Forlì in Via Giorgina Saffi, presso la Scuola Elementare "Diego Fabbri".

L'Associazione non ha fini di lucro ed intende operare nell'ambito della Legge Regionale n. 10 del 7 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Dal momento in cui ciò sarà possibile, l'associazione domanderà l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 31 luglio 2017 e una volta iscritta, indicherà negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico tale iscrizione.

Dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'associazione adotterà la denominazione "ASSOCIAZIONE GENITORI DIEGO FABBRI - ETS".

L'acronimo ETS sarà utilizzato dall'associazione oltre che nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.

ART. 2- Scopi e attività

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si riconosce nei valori che trovano piena affermazione nella Costituzione della Repubblica Italiana. L'Associazione, nata per volontà di un gruppo di genitori di alunni che frequentavano la scuola elementare di Via Giorgina Saffi, si propone di promuovere socialità, partecipazione e di contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci. L'associazione realizza i propri scopi mediante l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 2017:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117 del 2017 (art. 5 lett. i);
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (art. 5 lett. j);
- d) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

povertà educativa (art. 5 lett. l);

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117 del 2017 (art. 5 lett. u);

f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 lett.v);

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117 del 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (art. 5 lett. w).

In particolare individua i seguenti campi di iniziativa e di intervento:

- facilitazione nell'accesso all'istituto scolastico come ampliamento delle occasioni culturali, ludiche, sportive, ricreative e di socialità del quartiere;
- sensibilizzazione e conoscenza delle dinamiche genitori-figli attraverso momenti di socializzazione e confronto, nonché approfondimento con esperti qualificati;
- supporto all'attività della locale scuola elementare anche in relazione al reperimento di materiale e attrezzature didattiche e non, per favorire il buon funzionamento dell'istituto, nonché organizzazione di attività didattiche rivolte ai bambini come contributo di arricchimento del Piano dell'Offerta Formativa (POF) in collaborazione con il personale docente;
- attività di carattere assistenziale alle famiglie del quartiere con particolari disagi in relazione alle opportunità formative dei figli;
- attività formative indirizzate ai bambini in orario extrascolastico, con particolare riferimento all'affermazione di una cultura non violenta e pacifista, ai valori della convivenza civile, al rispetto delle differenze e delle diversità, alla formazione di una società multietnica e alle problematiche ambientali;
- formazione permanente attraverso attività corsistiche indirizzate agli adulti e agli anziani;
- promozione dell'attività sportiva;
- attività turistica;
- attività di servizio;
- tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali formative contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, sono potenziali settori di intervento

dell'Associazione.

ART. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

L'associazione può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Comitato direttivo.

ART. 4 - Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 117: a) il libro degli associati, b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, se istituito, dell'organo di controllo.

I membri dell'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Comitato direttivo con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Associazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro dell'Associazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART.5 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi degli aderenti e di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche (finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti) o di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali.

Il fondo comune, costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale previste nel presente statuto.

Ai fini di cui al comma 1 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

ART. 6 - Esercizio finanziario (bilancio)

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° settembre e il 31 agosto di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo da predisporre in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 2017 e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di ottobre di ogni anno.

ART. 7 - I soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Può divenire membro dell'Associazione chiunque si riconosca nel presente statuto indipendentemente dalle proprie convinzioni politiche, religiose, dalla nazionalità, appartenenza etnica, sesso, identità sessuale, età e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 8 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione dell'associato è fatta con delibera del Comitato direttivo su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Comitato direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.

Il Comitato direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Lo status di socio può venir meno solo per recesso, esclusione o decesso.

Sono esclusi di diritto gli associati che non provvedono al versamento della quota associativa annuale entro 3 mesi dalla scadenza della data prevista per il versamento della quota.

In tutti gli altri casi l'esclusione dei soci è deliberata dal Comitato direttivo per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Qualora l'esclusione sia deliberata dal Comitato direttivo, prima di procedere alla formalizzazione della stessa, al socio devono essere contestati per iscritto gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'esclusione è efficace decorsi trenta giorni dal ricevimento della notifica della delibera del comitato direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 9 - Doveri e diritti degli associati

I soci devono:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 10 - Organi della Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori.

Le cariche associative sono tutte elettive e vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta il solo rimborso delle spese sostenute e documentate, previa autorizzazione del Comitato direttivo.

I soci non possono comunque essere remunerati per qualsiasi attività svolta, a qualunque titolo, a favore dell'Associazione.

ART. 11 - L'Assemblea

L'Assemblea, nel rispetto immancabile del principio di democraticità, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendogli una delega scritta. Ciascun associato può rappresentare al massimo tre associati.

Hanno diritto di voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e in particolare:

- nomina e revoca i membri del Comitato direttivo di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la

maggioranza dei componenti del Comitato direttivo;

- nomina e revoca, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico, qualora ricorrano le condizioni di legge;

- nomina e revoca, determinandone il compenso, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti qualora ricorrano le condizioni di legge;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;

- delibera eventuali modifiche statutarie;

- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento dell'ente, e quello dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, e ogni qualvolta lo stesso Presidente o un terzo dei componenti del Comitato direttivo o il Collegio dei revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Le convocazioni delle assemblee devono essere effettuate mediante affissione di avviso nella sede sociale e con qualunque mezzo telematico idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, specificando ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. Tale avviso può anche essere fatto pervenire a tutti gli aderenti senza formalità di sorta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

L'assemblea delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo il caso del comma successivo.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 12 - Il Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove) eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci medesimi.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica per 1 (uno) anno e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato solo i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei

componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea dovrà provvedere alla nuova nomina. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere- Economo.

Al Comitato direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;
- nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere-Economo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare sulle esclusioni dei soci;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione (che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci) nonché la determinazione della quota associativa annuale.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Comitato direttivo è convocato di regola almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto della maggioranza degli intervenuti.

ART. 13 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Comitato direttivo e ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni verranno esercitate dal Vice Presidente o, in assenza, dal membro anziano.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Comitato direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 14 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti rappresenta l'organo di controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/ del 2017.

Il Collegio dei Revisori dei conti, qualora obbligatorio per legge o comunque nominato, è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea anche tra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Esso ha i doveri e i compiti stabiliti dalla legge e, tra l'altro controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato

direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori resta in carica 1 (uno) anno.

ART. 15 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Associazione l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri e le attribuzioni.

Il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 17 - Clausola Transitoria

L'articolo 13 del presente statuto produrrà efficacia a decorrere dalla prossima nomina dell'organo amministrativo.

Firmato: Veronica Zanetti

Firmato: Cristina Scozzoli Notaio